

## proposta di legge n. 10

a iniziativa dei Consiglieri Bugaro, Massi, Acquaroli, Zinni,  
Silvetti, Marinelli, Foschi, Ciriaci, Natali

*presentata in data 8 giugno 2010*

—————

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2001, N. 35  
FINALIZZATA ALL'APPLICAZIONE DI UN'ALIQUTA AGEVOLATA IRPEF  
A FAVORE DELLE FAMIGLIE NUMEROSE

—————

Signori Consiglieri,

questa iniziativa legislativa aspira ad inserirsi nel più ampio contesto di una linea politica di sostegno alla famiglia che si estrinsechi sia in un sostegno economico diretto, sia nella creazione di un più generale clima culturale favorevole alla famiglia stessa.

Sono le famiglie numerose, composte da almeno quattro persone (genitori e generalmente tre, o più, figli), quelle che oggi risentono di più dei problemi della nostra società (scuola, servizi sociali, disabili, precarietà del lavoro, etc.).

I dati forniti dall'ISTAT evidenziano che la povertà delle famiglie numerose sta aumentando di anno in anno.

L'addizionale regionale all'IRPEF è determinata applicando al reddito imponibile l'aliquota stabilita dalla Regione. Con la legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), per i carichi familiari (moglie, figli, etc.) non sono più previste le deduzioni dal reddito, ma direttamente le detrazioni dall'imposta.

In questo modo dunque le famiglie numerose risultano maggiormente penalizzate: infatti, mentre con il precedente sistema l'addizionale veniva calcolata su un imponibile ridotto dalle deduzioni per i figli, adesso l'imponibile viene tassato per intero, ignorando i carichi familiari.

Oggi, a parità di reddito, una famiglia con quattro figli paga la stessa addizionale IRPEF di una coppia senza figli, nonostante la famiglia numerosa abbia un reddito disponibile pro-capite pari a quasi un terzo di quello della coppia senza figli. Ma è indubbio che chi alleva figli

caricandosi di responsabilità anche con sacrifici e rinunce personali (all'arricchimento economico, alla carriera, all'ordinario divertimento), da un lato procura alla collettività risorse umane per il futuro, e dall'altro svolge un indubbio compito sociale di assistenza e di cura.

Richiamato:

- a) l'articolo 31 della Costituzione che recita: "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose";
- b) l'articolo 119 della Costituzione che esplicitamente prevede "... I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio...";
- c) il comma 5 dell'articolo 4 del Titolo I dello Statuto regionale che così afferma: "(la Regione Marche) Riconosce il valore storico, sociale ed economico della famiglia e concorre a garantire l'esercizio più ampio dei diritti e dei doveri familiari, anche promuovendo le responsabilità genitoriali. A tal fine adotta le più opportune politiche di sostegno alle giovani coppie e alle famiglie socialmente svantaggiate, con particolare riguardo a quelle numerose, a quelle monoparentali e a quelle con componenti disabili o invalidi".

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 1 della l.r. 35/2001)*

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'Irpef, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) è aggiunto il seguente:

“7 bis. A decorrere dal periodo di imposta 2011, per i nuclei familiari con tre o più figli a carico del soggetto passivo ovvero nel caso di contribuente disabile (o con a carico fiscalmente un componente disabile) e con reddito non superiore ad euro 30.000,00, si dispone, ai fini del calcolo del reddito imponibile ai fini dell'addizionale stessa, l'applicazione dello scaglione relativo all'aliquota agevolata di 0,90 per cento.”.

**Art. 2**

*(Norma finanziaria)*

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a decorrere dall'anno 2012 mediante equivalente riduzione delle risorse iscritte nella proiezione per il detto anno dell'U.P.B. 5.30.07 del bilancio pluriennale 2010/2012.